



CITTA' DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA - via Palazzo di Città, 8
C.A.P. 10059 - tel 648326 - fax 648327

Ordinanza n. 56/2012

Oggetto: Ordinanza di cessazione dell'attività di acconciatore svolta abusivamente nei locali siti in via Mazzini, 23.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la nota del Comando di Polizia Municipale del 24.08.2012, prot. n. 10274, con la quale si trasmetteva copia del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 5 del 22.08.2012, contestato alla ditta LIU Fei, per aver esercitato l'attività di acconciatore nei locali siti in via Mazzini, 23, senza aver presentato la dovuta Scia allo Sportello Unico delle Attività produttive in violazione dell'art. 5 della L. 17.08.2005, n. 174;

Dato atto che l'art. 13 (Attività di acconciatore) della Legge Regionale 30.12.2009 n. 38 recita:

1. Ai sensi dell' [articolo 10, comma 2 del d.l. 7/2007](#), l'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) e 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), è soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo [della l. 241/1990](#) (ora SCIA).omissis.....,

6. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale";

Visti:

- la L. 17.08.2005, n. 174;
- l'art. 23 del Regolamento comunale vigente per l'esercizio dell'attività di Barbiere, Parrucchiere ed Estetista approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30.05.2003;

Ritenuto di dover diffidare tempestivamente la ditta dalla prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 30.12.2009 n. 38;

Ai sensi dell'art. 107 del DLgs n. 267/2000,

ORDINA

al sig. LIU Fei, nato a Zhejiang (Cina), il 14.03.1990, residente a Torino, via Monterosa, 59, C.F. LIUFEI90C14Z2100, la cessazione dell'attività di acconciatore fino ad avvenuta regolarizzazione secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 30.12.2009 n. 38, nei locali siti in via Mazzini, 23.

L'inosservanza della predetta ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro).

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento e della relativa notificazione all'interessato.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m e i., si comunica che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Susa, li 24.08.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
D.ssa Emanuela Pesando

X:\DOC\Demografici\Pesando\ARTIGIANATO\PARRuCCHERI BARBIERI ESTETISTI\ordinanza di cessazione attività
abusiva via mazzini, 13 2012.doc